

(N. 1938)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione monetaria fra l'Italia e la Santa Sede firmata a Roma il 21 aprile 1951, in sostituzione della analoga Convenzione del 20 giugno 1942, scaduta il 30 dicembre 1950, stabilisce l'impegno da parte del Governo italiano di porre a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. A tale impegno corrisponde quello della Santa Sede di servirsi esclusivamente della predetta Zecca per la coniazione delle sue monete.

La Convenzione è valida per dieci anni, a partire dal 1° gennaio 1951. Può essere denunciata con preavviso di sei mesi.

Il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni e il valore intrinseco delle monete vaticane — nei valori stabiliti dalla Santa Sede — sono identici a quelli delle monete italiane. Entrambe le monete hanno, nei due Stati, corso legale e potere liberatorio identico.

La Convenzione del 21 aprile 1951 è analoga a quella del 20 giugno 1942, salvo per quanto riguarda l'ammontare delle monete *diverse dall'oro* il cui importo, nell'attuale Convenzione, non potrà eccedere annualmente la somma di 50 milioni di lire italiane e il numero di 10 milioni di pezzi. (La Convenzione del 1942 prevedeva, invece, un milione di lire italiane e non faceva parola del numero dei pezzi). Conseguentemente, è stato modificato l'importo che può essere coniato in Sede Vacante, nel senso che lo Stato Vaticano può ora coniare monete, anche in aggiunta al predetto limite massimo, in misura da non eccedere complessivamente, nell'anno della vacanza, l'importo di 75 milioni di lire italiane e il numero di 15 milioni di pezzi. (La Convenzione del 1942 stabiliva un milione e mezzo di lire e non parlava del numero dei pezzi).

Sia lo Stato italiano che quello Vaticano si impegnano a reprimere e punire le falsificazioni di monete nei rispettivi territori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1° gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

ALLEGATO.

CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

La REPUBBLICA ITALIANA e lo STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 20 giugno 1942 e ratificata il 10 ottobre 1942, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

Art. 2.

Le monete vaticane, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche Casse.

Art. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle Casse dello Stato Italiano.

Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà esser fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di 50 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 10 milioni di pezzi.

Art. 6.

Lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, l'importo di 75 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 15 milioni di pezzi.

Art. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 8.

La Repubblica Italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Ugual impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa resterà in vigore per dieci anni con effetto dal 1° gennaio 1951, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA in Roma, in duplice originale il 21 aprile 1951.

Per la Repubblica Italiana

SFORZA

Per lo Stato della Città del Vaticano

Mons. F. BORGONCINI DUCA
Nunzio Apostolico